



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINA DIRETTORIALE n. 35/18/DTC/GU14/2279/2017/MA

CONTROVERSIA CESELIN / VODAFONE ITALIA S.P.A.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del 1 dicembre 2017, prot. 84786, con la quale l’utente Ceselin ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia S.p.A.;

VISTA la nota del 18 dicembre 2017, prot. 0087886, con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 15 del summenzionato Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando per le parti per l’udienza di discussione del 3 aprile 2018;

PRESO ATTO che in data 16 marzo 2018, la Società Vodafone Italia S.p.A. ha trasmesso all’Autorità, a mezzo posta elettronica, l’atto di transazione della controversia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in essere tra le parti contenente l'espressa rinuncia dell'utente al procedimento di definizione in oggetto,

DISPONE

l'archiviazione, ai sensi dell'articolo 20 della delibera n. 173/07/CONS, del procedimento avviato dall'utente Ceselin in data 1 dicembre 2017.

La presente decisione viene depositata presso questa Direzione e comunicata alle parti.

Napoli, 5 aprile 2018

Il Direttore
Mario Staderini